



# Statuto

---

GIUGNO 2015

## STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

### **Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Durata**

E' costituita l'Associazione degli Operatori della Valutazione della Conformità denominata "CONFORMA Associazione Organismi Certificazione, Ispezione, Prove, Taratura", in breve anche "CONFORMA" indicata nel seguito come "Associazione". L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

### **Art. 2 - Sede - Delegazioni territoriali**

L'Associazione ha sede in Milano. Gli uffici della sede potranno essere trasferiti con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire delegazioni e/o uffici in altre località del territorio nazionale.

### **Art. 3 - Scopo**

L'Associazione svolge la sua attività senza fini di lucro e ha la finalità di promuovere, in senso ampio, il valore della valutazione di parte terza indipendente della conformità di prodotti, servizi e sistemi di gestione a documenti normativi e requisiti di legge nazionali ed internazionali, nonché di agire nell'interesse dei Soci per il miglioramento e lo sviluppo di tali valutazioni.

L'Associazione, in via esemplificativa e non esclusiva, potrà:

- a) sensibilizzare le forze economiche, sociali e politiche sulla necessità di assicurare mediante valutazioni di parte terza indipendente, la qualità, l'affidabilità, la sostenibilità ambientale e la sicurezza di prodotti, sistemi, impianti e processi. Collabora a tal fine con le competenti Amministrazioni pubbliche e tutte le parti interessate
- b) rappresentare i Soci, promuovendone la funzione e tutelandone gli interessi collettivi in ogni opportuna sede e, in particolare, presso le amministrazioni, gli enti e gli organismi nazionali e internazionali che regolamentano e/o utilizzano le attività di valutazione della conformità,
- c) collaborare alla promozione e al funzionamento dell'Organismo Nazionale italiano di Accredimento, favorendo l'accREDITamento degli operatori del settore e perseguendo l'attuazione di modalità operative armonizzate e ispirate ai principi di competenza, professionalità, indipendenza e imparzialità,
- d) seguire e promuovere l'evoluzione della legislazione e della normativa, sia nazionale che internazionale, in conformità agli scopi che l'Associazione si propone, curando che essa sia adeguata agli standard qualitativi costituenti lo stato dell'arte in materia, sia in Italia che all'estero,
- e) favorire lo scambio di informazioni fra i Soci su esperienze e problemi di comune interesse e concordare indirizzi e intese comuni,
- f) curare l'informazione dei Soci attraverso la comunicazione di norme, leggi, decreti, regolamenti e di ogni altra notizia necessaria alla attività di valutazione della conformità,
- g) rappresentare gli operatori della valutazione della conformità italiani nei confronti di organizzazioni analoghe di altre nazioni europee e extraeuropee,
- h) promuovere iniziative, convegni, studi e pubblicazioni utili ad una migliore conoscenza e

diffusione delle attività di valutazione della conformità,

i) assumere partecipazioni o interessenze in società, enti o associazioni costituite o costituende aventi relazione con lo scopo sociale, purché non concorrenziali con quelli dei Soci.

l) promuovere ed erogare ai soci e non soci, attività di formazione sui temi di interesse dell'Associazione

## **TITOLO II DEI SOCI**

### **Art. 4 - Categorie dei Soci**

I Soci si distinguono in:

- Soci Ordinari
- Soci Aggregati
- Soci Sostenitori

I Soci Ordinari sono gli operatori della valutazione della conformità di parte terza indipendente, quali organismi di certificazione, organismi di ispezione, laboratori di misura e prova, laboratori di taratura.

I Soci Ordinari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere statutariamente come attività principale la valutazione di conformità,
- b) essere soggetto giuridico di diritto italiano con sede legale sul territorio italiano,
- c) essere stato costituito da almeno tre anni,
- d) essere in possesso di accreditamento rilasciato dall'Organismo Nazionale italiano di Accreditamento o da analogo soggetto sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento a livello europeo ovvero di notifica rilasciata dall'Autorità competente ovvero di abilitazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione. La/le attività coperta/e da accreditamento/notifica/abilitazione deve/devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) del fatturato complessivo,
- e) disporre di un patrimonio totale netto non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero),
- f) quanto eventualmente ancora richiesto dal Regolamento.

I Soci Aggregati sono soggetti giuridici che svolgono anch'essi come attività principale la valutazione di conformità e che non sono in possesso dei requisiti di cui ai p.ti c) ed e) precedenti; essi sono comunque interessati a partecipare all'attività dell'Associazione.

Nel momento in cui il Socio Aggregato arrivasse a soddisfare entrambi i requisiti di cui ai p.ti c) ed e) precedenti dovrà assumere la qualifica di Socio Ordinario e in tal caso corrispondere anche la differenza fra le relative quote di ingresso.

I Soci Sostenitori sono quei soggetti giuridici che, pur non svolgendo direttamente l'attività di valutazione di conformità di parte terza indipendente, hanno attività comunque connesse e ne promuovono l'adozione e che, condividendone gli scopi e non avendo interessi contrastanti con le finalità dell'Associazione, sono interessati a partecipare all'attività dell'Associazione stessa.

### **Art. 5 - Ammissione dei Soci**

Gli interessati a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Associazione con i seguenti elementi utili per la loro ammissione:

- Soci Ordinari e Soci Aggregati: ragione sociale, forma giuridica, sede legale, statuto,

rappresentanti legali, organigramma, informazioni sull'attività svolta nei settori certificazione, ispezione, prove e taratura, ultimo bilancio di esercizio, certificato della Camera di Commercio con indicazione dei dati attestanti i requisiti richiesti e copia dei certificati di accreditamento/notifica/abilitazione

- Soci Sostenitori: ragione sociale, forma giuridica, sede legale, statuto, rappresentanti legali, organigramma, informazioni sull'attività svolta, con particolare riferimento a quella connessa ai settori certificazione, ispezione, prova e taratura.

La presentazione della domanda comporta di per sé l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico dell'Associazione

Sulla ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo, ove, a suo insindacabile giudizio, riscontri la sussistenza dei requisiti richiesti.

L'ammissione decorre dalla deliberazione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 - Diritti ed obblighi dei Soci**

I Soci si obbligano all'osservanza del presente Statuto nonché delle deliberazioni conformi alla legge ed allo Statuto che saranno prese dai competenti Organi dell'Associazione.

Inoltre i Soci si impegnano a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione dello stato dei requisiti loro richiesti statutariamente.

I Soci si obbligano anche al rispetto del Regolamento e del Codice Deontologico approvati dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nonché al pagamento delle quote associative come stabilite all'art.8.

I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritti diversi a seconda della categoria di appartenenza:

- Soci Ordinari: tutti i diritti previsti dal presente Statuto,
- Soci Aggregati: partecipano all'attività dell'Associazione, possono partecipare all'Assemblea esprimendo un voto ciascuno e hanno diritto ad esprimere complessivamente come categoria un rappresentante in Consiglio Direttivo.
- Soci Sostenitori: partecipano all'attività dell'Associazione, possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto e non possono avere rappresentanza in Consiglio Direttivo o in altri Organi dell'Associazione.

## **Art. 7 - Durata dell'adesione**

L'adesione di ogni Socio termina alla fine dell'anno solare nel quale è stata accolta la domanda.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.

## **Art. 8 - Quote associative**

Il Consiglio Direttivo propone annualmente alla Assemblea, per la approvazione, l'ammontare della quota base annuale e della quota base d'ingresso che i Soci devono corrispondere all'Associazione.

Le quote associative annuali dei soci sono differenziate per classi di fatturato, come specificato nel regolamento.

All'ammissione all'Associazione il Socio versa la quota pro-rata per l'anno in corso e la quota

d'ingresso.

**Art. 9 - Cessazione della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni presentate ai sensi dell'art. 7,
- b) deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri presenti e successivamente ratificata dalla Assemblea, per inadempienze agli obblighi assunti a norma del presente Statuto o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

La cessazione volontaria, automatica o coattiva della qualifica di Socio comporta per tutti i soci la perdita di ogni eventuale diritto sul fondo comune dell'Associazione, sulla quota di ingresso, sulla quota associativa per l'anno in corso.

**TITOLO III  
DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 10 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) I Vice Presidenti
- e) Il Direttore
- f) Il Revisore Legale dei Conti
- g) Il Collegio dei Probiviri

**Art. 11 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e dai Soci aggregati in proprio con i legali rappresentanti o per delega scritta; i Soci Sostenitori possono partecipare come osservatori, senza diritto di voto.

I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono essere ammessi all'Assemblea.

I Soci possono conferire delega alla partecipazione in Assemblea ad altro socio avente diritto di voto, il quale non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Ogni socio Ordinario ha diritto di base a 2 (due) voti più altri, a partire dalla seconda classe, per ogni quota base pagata, come meglio specificato nel Regolamento.

Ogni Socio Aggregato dispone di 1 (uno) voto.

L'Assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

E' pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo di posta elettronica l'eventuale documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

### **Art. 12 - Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea ordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) determinare la politica generale dell'Associazione,
- b) discutere e deliberare, su relazione del Consiglio Direttivo, sull'andamento generale della Associazione, sulle direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi statutari e su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo,
- c) discutere e deliberare sulla relazione e sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo
- d) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote base di ingresso e annuale.
- e) ratificare la deliberazione del Consiglio Direttivo, in merito alla esclusione di un associato
- f) provvedere, secondo le modalità previste nel successivo art. 15, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero e eventualmente alla nomina del Presidente dello stesso.
- g) provvedere alla nomina del Revisore Legale dei Conti,
- h) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- i) provvedere alla nomina del Collegio dei probiviri
- j) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento e il Codice Deontologico

All'Assemblea straordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:

- k) discutere e deliberare su qualsiasi modificazione allo Statuto,
- l) deliberare sull'eventuale scioglimento e sulla conseguente nomina del/i liquidatore/i.

### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, mediante convocazione spedita con lettera raccomandata A.R., con fax o posta elettronica con notifica di ricevimento ai Soci, almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma, fax o posta elettronica con notifica di ricevimento, ricevuti almeno cinque giorni prima e contenente le predette indicazioni.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero ne facciano richiesta tanti Soci che dispongano di almeno un terzo dei voti

spettanti a tutti i Soci, computati come indicato all'art. 11.

**Art. 14 - Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni**

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti Soci che dispongano della maggioranza dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci.

L'Assemblea è legalmente valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, non tenendosi conto delle astensioni.

Per i casi di cui agli artt. 23 e 24 del presente Statuto, l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci quanti prescritti dagli articoli medesimi.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea con voto palese su proposta del Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano o da persona scelta dall'Assemblea.

Il Presidente, all'inizio della riunione, nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per le delibere di cui all'art. 12 k e l e nei casi prescritti dalla legge, il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente.

**Art. 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea con le modalità sotto indicate e dura in carica tre anni. I Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di dodici a un massimo di venticinque consiglieri eletti tra i rappresentanti dei Soci ordinari e dei soci aggregati ed eventualmente includendo negli stessi anche un membro esterno. Nel caso in cui il consigliere cessasse di rappresentare il socio, decade automaticamente dalla carica.

Ogni socio Ordinario firmatario dell'atto costitutivo, che mantiene lo status di socio senza interruzioni, ha diritto ad un posto in Consiglio Direttivo.

La categoria dei soci Aggregati ha diritto complessivamente ad un posto in Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, un Comitato Esecutivo formato da un minimo di cinque a un massimo di sette membri stabilendone compiti e modalità di funzionamento. Il Presidente e il/i Vice Presidente/i fanno parte del Comitato Esecutivo.

Qualora, nel corso del mandato, venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, un consigliere, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione un suo sostituto, sottoponendo successivamente la nomina alla approvazione della Assemblea.

Ove nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea,
- b) provvede all'amministrazione e gestione del fondo comune,
- c) predispone i bilanci preventivi,
- d) predispone i bilanci consuntivi e le relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- e) propone l'ammontare delle quote associative sia annuali che di ingresso da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea,
- f) delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci,
- g) nomina nel suo seno il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, e il/i Vicepresidente/i
- h) nomina il Direttore
- i) nomina i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o si reputi necessaria e decide su iniziative di raffronto con altre organizzazioni analoghe
- j) elabora le proposte di variazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- k) predispone il Regolamento e il Codice Deontologico da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

#### **Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; la sede della riunione può essere diversa dalla sede della Associazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, con lettera raccomandata A.R., con fax o a mezzo posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato telegraficamente, con fax o a mezzo posta elettronica con almeno cinque giorni di preavviso, salvo modalità diverse concordate all'unanimità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina il Segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le modalità di espressione del voto sono stabilite di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.

**Art. 17 - Presidente e Vice Presidente/i**

Il Presidente e il/i Vice Presidente/i restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere nominato per non più di due mandati consecutivi

Il Presidente e i Vice Presidenti attuano le direttive del Consiglio Direttivo Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, i Vice Presidenti rappresentano l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente e i Vice Presidenti hanno firma libera e disgiunta.

**Art. 18 - Direttore**

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore che riferisce al Presidente e propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari. Il Direttore provvede al funzionamento dell'Associazione sovrintendendo agli aspetti amministrativi, tecnici e di tesoreria e provvede all'organizzazione e al regolare funzionamento degli uffici.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

**Art. 19 - Revisore Legale dei Conti**

L'Assemblea nomina, per un periodo di tre anni, un Revisore Legale dei Conti, nonché un supplente, entrambi rieleggibili.

Il Revisore Legale dei Conti esercita le funzioni previste dalla legge e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

**Art. 20 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, di cui uno, esperto in materia giuridica, assume le funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva sulle controversie che possono sorgere tra l'Associazione e i suoi Soci o fra i Soci medesimi relativamente all'attività associativa. Le decisioni del Collegio dei Probiviri hanno natura di lodo arbitrale irrituale. Resta quindi escluso, per le controversie di competenza del Collegio dei Probiviri, il ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

**TITOLO IV  
DEL FONDO COMUNE - DEL BILANCIO PREVENTIVO -  
DEL BILANCIO CONSUNTIVO**

**Art. 21 - Fondo Comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative,
- b) dagli eventuali avanzi di gestione,
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari,
- d) dalle erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione,
- e) dai proventi derivanti da attività svolte direttamente dall'Associazione o da eventuali partecipazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera le modalità di massima della gestione economica del fondo comune che viene amministrato dal Presidente.

**Art. 22 - Bilancio consuntivo**

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale dei Conti.

**TITOLO V  
DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO  
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 23 - Modificazioni statutarie**

Le modificazioni statutarie devono essere deliberate dall'Assemblea secondo le disposizioni stabilite dall'art. 14 del presente Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci.

**Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti i Soci. Il voto può essere esercitato per corrispondenza. In tal caso, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza, le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, che deve riportare integralmente per esteso la o le deliberazioni proposte, l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

Lo scioglimento avviene di diritto allorché il numero dei Soci Ordinari sia inferiore a tre.

L'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei voti, nomina contestualmente uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Determina altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali.

**Art. 25**

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

**TITOLO VI  
TRANSITORIO**

**Art. 26 - Norma transitoria**

Le norme relative alle quote associative e ai voti in assemblea avranno efficacia tra le parti a far tempo dall' 1 gennaio 2016.

Milano Via Quintiliano n. 43, il 30 giugno 2015

FTO Lorenzo Orsenigo

FTO Not. Vilma Marsala